

Ricorso in Cassazione

di

Invernizzi Daniele di Milano

contro

Ditta Donzelli di Milano

12. febbraio 1936 - Sez. 3<sup>a</sup> civile

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

16 aprile 1936

MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-853

INVERNIZZI = DONZELLI.-

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Pardini mi mette in condizione di non venire domani a Roma e di doverlo decidere soltanto oggi. Perciò devo in qualche modo rimediare alle altre cose che mi proponevo di sbrigare.

Quanto a te, comincio a mandarti in assegno circolare le L. 255- di cui al tuo conto spese, e ti ripeto di farmi avere la specifica integrale.

Ti unisco pure un mio promemoria circa le pratiche pendenti a Roma affinché tu - se ti riesce possibile trovare la strada - veda di far convogliare qualche udienza vicina al 19 giugno. Ora ci sarà anche il ricorso alla Corte dei Conti che avrei dovuto discutere sabato e che Pardini cercherà pure di rinviare verso la metà di giugno.

Con i più cordiali saluti.



Allegato l'assegno circolare di L. 255. in data odierna sul Credito Italiano, N° 8. 456487 al mio ordine e con girata piena a te.

Avv. IVANOE BONOMI  
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4  
ROMA  
TELEFONO 31-321

RICORSO INVERNIZZI *contro Donzelli*

~~SPESE SOSTENUTE DALL'AVV. BONOMI DOPO LA SENTENZA~~

~~Spese~~  
Per il deposito del ricorso (2 fogli da L. 18, diritto di chiamata) L. 180  
Manca all'uscire comunicante l'esito 20  
Per la registrazione della sentenza L. 151  
Copia autentica sentenza L. 80,20  
Estratte sentenza per ritiro deposito L. 20,20  
Spese postali L. 3,60  

---

Totale L. 455

~~Con competenza -~~  
Per ~~depo~~ obbligo del ricorso  
e pratiche inerenti al suo  
deposito e alla registrazione  
della sentenza - L. 300  

---

755

Ricevute  
Dall'avv. Caldara il 10 luglio 1935  
quale fondo spese L. 300  
Dall'avv. Caldara il 16 aprile 1936  
per rimborso spese 255  

---

555 555  
Differenza L. 200

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (014) 14 aprile 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI.-

A S.E.l'on.avv.IVANO BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

conto di essere a Roma venerdì, 17 corr. ; e in questa occasione ti rimborserò delle spese Invernizzi. Tu, peraltro, preparami l'intera tua specifica.

Se arriverò il mattino, ti telefonerò per vederti senz'altro verso le 9,30 o le 10. Se, invece, arriverò nel pomeriggio, ti prego di fermi trovare al mio solito Albergo Santa Chiara l'indicazione dell'ora in cui potrò vederti tra le 17 e le 19.

Sai che il buon Pardini mi fa ancora ammettere col suo silenzio ?

Con i più cordiali saluti.

*Tuo affetto  
E. Caldara*

Roma, 1<sup>o</sup> aprile 1906

Caro Caldara,

Ricorso Invernizzi - In parte ti

mando: copia autentica della sentenza che accoglie il ricorso; estratto ai fini del rinvio del deposito, fascicolo ritirato dalla Cancelleria.

La spesa ~~per~~ complessiva da me sostenuta è la seguente.

• Per la registrazione	£ 151.
Copia autentica sentenza	£ 80, 20
Estratto sentenza	£ 20, 20
Spese postali	3, 60
Totali	£ 255 -

Ricorso Baseggio

Ho ottenuto, ma sormontando non poche difficoltà, che il ricorso della prof. Baseggio possa essere discusso il 19 giugno. Ti mando, per

mostarla all'interessata, la  
lettera dell'on. De Cito, presidente  
della Quarta Sezione.

Tanti cordiali

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 29 marzo 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI =

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

rileggendo la tua ultima lettera,  
trovo che forse era opportuno confermarti la necessità  
della copia autentica della sentenza di Cassazione per  
il giudizio di rinvio. Te ne scrivo ora, sebbene sia con-  
vinto che tu avrai provveduto ugualmente alla copia.  
Mandami, poi, il conto promesso.

Con i più cordiali saluti.

*ap  
Caldara*

865

11 MAR. 1936 Anno XIV



Roma li

19

Anno

CORTE DI CASSAZIONE  
DEL REGNO

TERZA SEZIONE CIVILE

CANCELLERIA

19/2

1415  
35

AFFARI CIVILI

In esecuzione delle disposizioni regolamentari  
partecipo alla V. S. che questa Corte, con sentenza  
pubblicata oggi, ha accolto il ricorso,  
rinviaudo altra sezione  
Corte Milano

AVVISO

di pubblicazione di sen-  
tenza nella causa

Superiori Daniele  
Litta Loreo Dourelli

151  
100

La invito ad effettuare, entro venti giorni da  
oggi, il pagamento della tassa di registro e di  
quella speciale di bollo, direttamente all'ufficio  
del Registro atti giudiziari di Roma, e di curare,  
dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla  
Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione  
del deposito della carta bollata per la redazione  
della sentenza.

Ill.mo

Sig. Avv.

Lorace

Bonucci

IL CANCELLIERE

AVV. MANOÈ BONONI  
ROMA - Piazza della Libertà, 4

*Bononi*

Caro Baldara,

Roma, 24 Feb. 36

La causa Invernizzi-Don-  
jelli deve essere andata bene. <sup>Don-</sup>  
non sarebbe venuto a dirmi <sup>Giustizier</sup> che  
la sentenza era conforme <sup>se</sup> non  
ricordava che le conclusioni del p. <sup>non</sup>  
erano per l'accolgimento.

Ad ogni modo non ho possibilità  
di controllare. Il cancelliere non  
ha saputo darmi notizie al  
riguardo.

Mi ha detto invece che la  
sentenza è già stesa, e che si  
stanno raccogliendo le firme. Veri-  
publicata fra una settimana  
circa, e perciò non mette conto  
ottenere la dichiarazione che tu  
desideravi.

~~Appena~~ Saluti cordiali.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

9° sez. Minicci

19 febbraio 1936

MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI -

17 15  
12 febbraio

Caro Bonomi,

quando si potrà avere la sentenza ? ed eventualmente si può avere un certificato dalla Cancelleria che dice essere in corso la sentenza e non potersi ritirare il fascicolo ? Ciò perchè l'avversario, in forza della sentenza denunciata, fa procedere alla perizia con essa disposta ed io vorrei fermarne il corso.

E poi... ridi. Mi è venuto il dubbio di aver preso un gambero. Io non ho capito bene le conclusioni del P.M. ; mi dissero *Presenti* • l'Ufficiale giudiziario che erano per l'accoglimento. E, *ricorrendo* la cosa, mi è sorto poi il tormentoso sospetto che abbiamo equivocato. Vuoi informartene?

Con i più cordiali saluti.

*Alto*  
*Esam*



Roma, 22 gennaio '06

Caro Caldara,

compulsato il  
registro generale e il  
ruolo delle cause civili non  
risulta che la Ditta Danzelli  
~~non~~ si sia costituita per  
resistere ed abbia presentato  
memorie.

Però, come tu sai, può  
sempre farla almeno tra  
giorni liberi prima della  
discussione, cioè entro le ore  
15 di sabato 8 febbraio.

La causa è inserita al  
quarto posto dell'indizione del  
19 febbraio. Presiderà Messina  
sarà relatore il cons. Michele Carlini.

Ho sufficienti copie della  
sentenza impugnata e  
del ricorso, con che le ho  
già ~~distribuite~~ fatte avere  
alla Procura Generale che  
me le aveva richieste.

Saluti cordiali.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 11 20 gennaio 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI. -

Caro Bonomi,

facendo seguito alla mia  
del 16 corr. circa il ricorso Invernizzi, ti  
prego di voler verificare se la controparte  
si è costituita ed ha presentato deduzioni.  
Controricorso non mi risulta essere stato no-  
tificato. Dimmi pure se - come credo - hai a-  
vuto a suo tempo le solite copie del ricorso  
e della sentenza e se, ad ogni modo, ne occor-  
rono altre.

Con i più cordiali saluti.

*no effo  
E. Carlan*

DELLA SOCIETA' ITALIANA  
DELLA SOCIETA' ITALIANA

Il 30 gennaio 1931

LEGGI E STATUTI

Gino Bonetti,

facendo presente che  
del 18 aprile 1931, circa il tempo  
presso di viale Vittorio Veneto  
ed è costituito ed ha presente  
Gonfaloniere non di risulta  
affidato. Detti sono - come  
vuto a suo tempo la sede  
e della società e us, ed ogni  
tutto di via.

1/2  
1/2

1/2

Prof. Carlo  
M. ...

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

16 gennaio 1936

MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI -


Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri.

Prendo nota, e ti ringrazio.

Conto di venire io a discutere. Ma, poichè sui primi di febbraio si sposerà mia figlia, io potrò dirti allora se mi sarà possibile venire ; in quanto ciò dipenderà dall'essere o meno tornati per il 10 i due sposi, che sono anche i colleghi di studio.

Con i più cordiali saluti.



12 luglio 1935

N. 1281 della ricevuta  
 CORTE DI  
 TRIBUNALE DI  
 PRETURA DI  
 UFF. DI CONC. DI  
 Addi 12 LUG 1935 Anno XIII  
 nella Cancelleria del  
 Il Sig. (1) Avv. Bonomi  
 ha depositato (2) atto di  
causa  
 (3) per  
interdizione  
 (4) di  
St. Durati  
 IL CANCELLIERE  


N. 1281 della ricevuta  
 CORTE DI  
 TRIBUNALE DI  
 PRETURA DI  
 UFF. DI CONC. DI  
 Addi 12 LUG 1935 Anno XIII  
 nella Cancelleria del  
 Il Sig. (1) Avv. Bonomi  
 ha depositato (2) atto di  
causa  
 (3) per  
interdizione  
 (4) di  
St. Durati  
 IL CANCELLIERE  


Ricevuto £ 300

Versato £ 179,75

Per notizia rate

20  
199,75

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 10 luglio 1935  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI =

L. 300 Ricorrenza  
A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà, 4

D'incarico di Papà, assente da Milano per una breve vacanza, debbo spedirLe un ricorso in Cassazione in causa INVERNIZZI c° DONZELLI nel quale abbiamo eletto il domicilio presso di Lei. Abbiamo già predisposto le copie semplici della sentenza appellata e del ricorso. Per semplificare la spedizione, soprattutto agli effetti della rapidità, mentre allego a questa mia l'assegno circolare di L.300.= N°. 821520 sul Credito Italiano, quale primo fondo spese, spedisco contemporaneamente in raccomandata = espresso il ricorso, la sentenza impugnata ed il fascicolo di causa: spedisco in plico semplice N°.10 copie semplici della sentenza e N°.10 copie semplici del ricorso.

Il Ricorso è stato notificato il 23 giugno u.s.  
Coi più deferenti ossequi.

Dev.ma

*Manifalorus*

AVANTI l'Eccell.<sup>ma</sup> CORTE di CASSAZIONE del REGNO

R O M A

R I C O R S O  
=====

di INVERNIZZI DANIELE di Milano elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà, N°.4, presso l'on.avv.Ivanoe Bonomi, dal quale sarà rappresentato e difeso insieme all'avv.Emilio Caldara di Milano

c o n t r o

Ditta R. LORENZO DONZELLI, in persona del sig.R.Lorenzo Donzelli, residente in Milano - Rip.Affori, via George Sand, I6 -

in punto :

annullamento della sentenza I-8 marzo 1935-XIII-della R.Corte d'Appello di Milano, notificata il 27 stesso marzo col ministero dell'Uff. giudiz.Silvano.

=====

IN FATTO la sentenza denunciata espone : " Con atto 16 febbraio " 1934 la Ditta Lorenzo Donzelli, narrando di essere creditrice del " sig.Daniele Invernizzi della somma di L.33.258,75 residuo importo " della costruzione di una casa sita in Milano, via Imbriani I4, con= " veniva lo stesso Invernizzi avanti il Tribunale di Milano, chiedend= " do che fosse condannato nella somma esposta con gli interessi com= " merziali di mora, spese rifuse. " Costituitesi regolarmente le parti in giudizio, l'attrice insisteva " come in citazione, deducendo, per l'occorrenza, prove per interroga= " torio e testi dirette a stabilire, che per il fabbricato costruito " per conto dell'Invernizzi era stato pattuito il prezzo a forfait " di L.212.500 ; che essa aveva eseguito anche lavori aggiuntivi per " L.II.384,80 ; che la consegna della casa era avvenuta nel novembre

" 1932 e che l'Invernizzi aveva versato acconti per sole L.190.576,05,  
" chiedeva che, in caso di ammissione di prova, l'Invernizzi fosse intento  
" condannato nella somma di L.26.869. Il convenuto concludeva in via ri=  
" convenzionale per il rigetto della domanda e per la condanna della Dit=  
" ta Donzelli alla rifusione delle spese e dei danni a lui derivati e  
" derivandi dalle manchevolezze tecniche e delle inadempienze contrattua=  
" li imputabili alla Ditta stessa, in via subordinata per l'ammissione  
" di prova testimoniale sulle seguenti circostanze :

" 1°) Vero che, a seguito di numerosi e continui rilievi di manchevolezze  
" ed irregolarità riscontrate nella costruzione del fabbricato in Via  
" degli Imbriani, commesso dal sig. Daniele Invernizzi alla Ditta R. Loren=  
" zo Donzelli, il direttore dei lavori negò il collaudo provvisorio e poi  
" non addivenne mai al collaudo definitivo ;

" 2°) Vero che, non ottemperando la ditta R. Lorenzo Donzelli alle dispo=  
" sizioni del direttore dei lavori, circa opere di riparazione e di rifa=  
" cimento, queste dovettero essere assunte direttamente dal sig. Daniele  
" Invernizzi, e che tali opere importarono una complessiva spesa di Li=  
" re II.231 oltre L.754 di compenso al dirigente ;

" 3°) Vero che, movendosi rilievi alla Impresa Donzelli durante l'esecu=  
" zione dei lavori, si è sempre fatta riserva di ogni responsabilità del=  
" la Impresa stessa per le conseguenze anche lontane delle mancanze ri=  
" levate.

" Nonchè di prova peritale sul quesito :

" Dica il perito, esaminate tutte le opere inerenti alla costruzione del  
" fabbricato di Via degli Imbriani, in Milano, di cui è caso, sentite le  
" parti, viste le produzioni di causa e ogni documento riferentesi sia  
" ai patti della costruzione che ai rilievi fatti durante la medesima e  
" dopo la sua ultimazione, se e quali manchevolezze tecniche e inadempien=  
" ze contrattuali debbano addebitarsi alla Ditta R. Lorenzo Donzelli e qua=  
" li conseguenze di spese e danni, ne siano derivati e siano per deriva=  
" re al sig. Daniele Invernizzi.

" Il Tribunale, con sentenza 12 giugno - 2 luglio 1934, sospeso ogni giu=

" dizio sul merito e sulle spese, ammetteva prova per testi sul secondo  
 " capitolo del convenuto e per perizia sul quesito dedotto dal conve=  
 " nuto stesso, nonchè sul giusto prezzo dei lavori di cui al predetto  
 " capitolo di prova per testi, e sulla necessità e retribuzione di un  
 " dirigente dei lavori stessi.  
 " Da tale sentenza appellava la ditta Donzelli a questa Corte, ed ivi,  
 " all'udienza di spedizione del 15 febbraio 1935, le parti formulavano  
 " le conclusioni sopra riportate ".-

La Corte d'Appello di Milano, pur confermando la sentenza del Tribuna=  
 le quanto al capitolo di prova testimoniale e della perizia ( con una  
 modificazione del quesito riflettente solo gli strumenti del giudizio  
 e non l'estensione delle indagini ) condannava l'Invernizzi a pagare  
 alla ditta Donzelli la somma di L.14.000 ; e ciò perchè, nella sua mo=  
 tivazione, non ammetteva la riconvenzionale ma solo l'eccezione dell'In=  
 vernizzi, limitava l'eccezione alla somma di L.9621 e, ritenendo così do=  
 vute incontestabilmente alla ditta Donzelli L.16.494, credeva il caso in  
 attesa delle prove assumende di condannare intanto l'Invernizzi a pagare  
 L.14.000.-

Contro questa sentenza il sig. Daniele Invernizzi ricorre al Supremo  
 Collegio per i seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

=====

1° - Mancanza, incertezza e contraddittorietà di motivi equivalente a mancanza : contraddittorietà nel dispositivo e tra il dispositivo e la motivazione : omissione ed inesattezza dei principi generali del diritto che avrebbero influito sulla decisione ( articoli 360 N.6, 361 N.2, 517 N.2 e N.7 Cod.proc.civ. in relazione all'art.265 Regol.gener. giudiz. ).-

Come abbiamo riassunto in fatto, i termini della sentenza denunciata, così abbiamo creduto doveroso e opportuno premettere un motivo che rias=

sume e prospetta nel loro complesso le censure che ad essa si muovono, benchè si abbia poi a specificarne una che porta alla improcedibilità del giudizio. E ciò perchè, dopo il giudicato sobrio ed esatto del Tribunale, la sentenza della Corte di merito formalmente lo conferma, mentre in sostanza disattende ogni difesa del convenuto attraverso ad una motivazione viziata in logica e in diritto.

La sentenza denunciata elenca ben tredici capi di errori tecnici nella costruzione di cui la ditta Donzelli chiede le ultime rate di pagamento : tra questi rileviamo, in via d'esempio, l'insufficienza degli scavi di fondazione, la mancanza di staffe alle travi in cemento armato, le gravi e pericolose irregolarità tecniche nel disarmo delle opere in cemento armato, la mancanza delle travi a sostegno dei tavolati e niente di meno che l'errato rilievo del piano stradale. E' pacifico in fatto che si tratta di una costruzione del valore di circa L.250.000. Poichè l'Invernizzi non avrebbe data la prova di questi rilievi, la Corte giudica che "deve pertanto tenersi ferma su tal punto la perizia disposta dal Tribunale". Perciò la perizia potrà anche porre in essere la sussistenza di tutti gli errori tecnici elencati, dall'errato rilievo del suolo stradale alla insufficienza delle fondazioni. Ma poi, per la medesima sentenza della Corte, tutto ciò non potrà portare che ad una riduzione di L.962I sul prezzo !

Perchè ? Per un motivo solo e semplice : perchè in una lettera del direttore dei lavori, di molto anteriore alla causa e relativa ad opere di finimento eseguite in economia, il direttore stesso accenna ad altri accertamenti e computi appunto per quella cifra. Ma non di questo ci occupiamo, che può essere apprezzamento di fatto. Rileviamo soltanto il motivo, per cui la Corte di merito arriva alla enorme contraddizione tra le due parti del suo giudicato : l'accento ad una cifra ( fatto anche ad altro scopo ) in una lettera del direttore dei lavori. Ebbene : nella pagina precedente della stessa sentenza la Corte ,dopo avere parlato di sette raccomandate del direttore dei lavori rilevanti gli errori tecnici di cui è caso, motiva : " tali documenti, peraltro, pervenendo da per-

" sone estranee alla lite, non offrono che semplici indizi a favore dell'assunto Invernizzi ".

Ci pare che questa motivazione, ritualmente esatta ( nonostante che la Corte la estenda ad un atto ufficiale del Comune ) più che contraddire elimini completamente il motivo sul quale è basata la contraddizione del dispositivo, e che quindi la limitazione della eccezione Invernizzi sia censurabile e per mancanza di motivi e per contraddizione nel dispositivo. Inutile aggiungere che ancora la stessa sentenza della Corte di merito riconosceva nella sua prima parte il diritto di Invernizzi a rilevare deficienze ed errori anche posteriormente e indipendentemente dalle opere di finimento e che, ad ogni modo, l'art. 1639 Cod. civ. tiene viva per dieci anni l'azione di indennità anche per il semplice pericolo di rovina dell'edificio dipendente da difetto di costruzione : il che importa che, almeno per analogia, nessun computo o accertamento di tecnico a pochi mesi dalla costruzione potrebbe eventualmente limitare nel tempo o nella misura un'azione od una riconvenzionale per danni contro il costruttore.

L'accenno al concetto di riconvenzionale porta a rilevare anche un altro errore in diritto della sentenza denunciata. Questa afferma che, mentre è opponibile la eccezione dell'Invernizzi circa " le opere a carico dell'Impresa da essa ineseguite o male eseguite ", " le dette inadempienze non possono in alcun caso portare alla condanna riconvenzionale dell'Impresa, dovendosi presumere che - almeno nei limiti delle somme pagabili - il suo credito sia stato irrevocabilmente riconosciuto " .

A parte le molte inesattezze e la evidente oscurità che sono in queste poche frasi, esse tuttavia in relazione all'errore fondamentale della sentenza di volere senza motivo limitare a L. 962I la portata della difesa Invernizzi vogliono chiaramente dire questo : che, poichè anche accogliendo la domanda dell'Invernizzi l'Impresa Donzelli nulla dovrebbe sborsare, non si tratta più di riconvenzionale ma di semplice eccezione. Non è questo il concetto giuridico della riconvenzionale.

Essa, come la stessa parola insegna, è azione del convenuto fondata sullo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore, a differenza dell'eccezione che investe in tutto o in parte la stessa domanda dell'attore senza costituire una azione propria del convenuto. Nella specie è eccezione la difesa dell'Invernizzi in quanto tende a dedurre dal prezzo domandato dall'attore quello di opere e riparazioni che a lui incombevano ed egli non ha fatto; è riconvenzionale in quanto chiede che l'attore lo risarcisca delle spese e dei danni che a lui derivano o saranno per derivare dalla violazione del contratto e delle buone norme di costruzione. Non è la cifra domandata o riconosciuta che può mutare la natura giuridica dell'istituto e convertire la riconvenzionale in eccezione o viceversa.

Questo abbiamo voluto rilevare almeno per mettere in maggiore evidenza l'imprecisione e la confusione dei concetti giuridici che influiscono a viziare tutta la sentenza denunciata.

Ma, come se ciò non bastasse, la sentenza denunciata, dopo avere aritmeticamente dimostrato che Invernizzi dovrà pagare in ogni caso non meno di L.16.494, lo condanna a pagare L.14.000 "a salvaguardia di ogni possibile futura emergenza"; il che molto trasparentemente significa poca sicurezza di giudizio e insieme, quel che più importa, altra contraddittorietà del giudicato.

=====

II° - Omessa applicazione dei principi generali e delle norme positive del diritto contrattuale (articoli 1097, 1098, 1099, 1123, 1218, 1220, 1227, 1568, 1570, 1627 n.º 3, 1639 e 1649 cod.civ.) e conseguente violazione degli articoli 106 e 108 T.U. Legge del Registro 30 dicembre 1923, n.º 3269.

La sentenza denunciata ha voluto assolutamente ignorare che l'impresa per costruzione di opere è un contratto; lo ha voluto ignorare anche dopo che Invernizzi ha dedotto dei capitoli di prova sulla mancanza dei collaudi da cui dovevano decorrere i pagamenti; ed ha perfino dichiarato che è inutile saperlo di fronte alla insistente dichiarazione dell'attore che esiste

un capitolato scritto. Perciò, in violazione di ogni principio del diritto contrattuale, ha corretto il quesito di perizia ammesso dal Tribunale nel senso di inibire al perito la visione di "ogni documento riferentesi sia ai patti della costruzione che ai rilievi fatti durante la medesima e dopo la sua ultimazione".

A parte che con ciò la sentenza denunciata cade in un'altra grave contraddizione in quanto esclude dall'esame del perito anche e proprio quei documenti riferentesi ai rilievi fatti durante la costruzione ( le raccomandate del direttore dei lavori ) che sono sin dall'inizio acquisiti al giudizio ; questo punto del giudicato disconosce in pieno la natura contrattuale della impresa di costruzione di cui all'art.1627 N°.3 Cod.civ. e, contro il diritto e la equità, ammette che l'imprenditore di una costruzione possa impunemente rinnegare ogni impegno assunto e limitarsi a dare al suo committente una costruzione qualsiasi pur che risponda ad un minimo di statica e di estetica.

Tuttavia non è questa la più grave conseguenza dell'errore in cui è caduta la sentenza denunciata. L'impresa Donzelli aveva sostenuto che la perizia dedotta da Invernizzi non era ammissibile prima che fosse prodotto il capitolato di appalto. La difesa Invernizzi aveva risposto testualmente : " Se il ragionamento avesse una base in fatto e in diritto, il risultato sarebbe uno solo : che l'azione della impresa Donzelli non è procedibile fino a che essa non ha prodotto il cosiddetto capitolato ".

La sentenza denunciata ha ritenuto che il ragionamento della ditta Donzelli abbia una base in fatto e in diritto, perchè non ha messo in dubbio la esistenza del capitolato e ha mutilato il quesito di perizia in quanto il capitolato non è acquisito alla causa. Ed ha motivato così :  
 " Si risponde che tale capitolato non sembra necessario, essendo pacifico il fatto della esecuzione delle opere a regola d'arte, e che d'altra parte avrebbe dovuto l'Impresa farsi diligente a produrlo se riteneva che lo stesso le potesse giovare ".

"Farsi diligente" è troppo poco. Per gli articoli 1,2 e 55 della Legge di Registro e l'art.52 della Tariffa annessa i capitolati d'appal-

to sono soggetti a registrazione a termine fisso ; per l'art.106 della stessa Legge sono inefficaci in giudizio gli atti soggetti a registrazione e non registrati ; e per il successivo art.108 la inefficacia e inesigibilità di tali atti, non solo può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, ma "deve in ogni caso essere rilevata d'ufficio dal giudice" con l'effetto di sospendere immediatamente il giudizio.

Nel caso concreto, anche se la Corte di merito avesse voluto disattendere un rilievo della parte non formulato in conclusione speciale, doveva sempre - una volta affermata l'esistenza del capitolato - rilevare d'ufficio la improcedibilità del giudizio.-

=====

III° - Omessa applicazione, sotto altro riflesso, dei principi generali e delle norme positive del diritto contrattuale di cui al precedente Motivo, mancanza di motivi e contraddittorietà del giudicato ( articoli 360 N.6, 361 N°.2 e 517 N°.2 e 7 Cod. proc. civ. ).-

La difesa Invernizzi aveva, tra gli altri, dedotto in prime cure e riproposto in sede di appello il seguente capitolo di prova testimoniale :

" Vero che, a seguito di numerosi e continui rilievi di manchevolezze e di irregolarità riscontrate nella costruzione del fabbricato di Via dei gli Imbriani commessa dal sig. Daniele Invernizzi alla ditta R. Lorenzo Donzelli, il direttore dei lavori negò prima il collaudo provvisorio e poi non addivenne mai al collaudo definitivo ". La evidente ragione di questa domanda - esplicitamente esposta in Conclusionale - sta nella comune norma contrattuale che il pagamento delle ultime rate del prezzo convenuto decorre appunto dalla data dei due collaudi, per cui nella specie si dimostrava che in ogni caso non sarebbero ancora state liquide ed esigibili le somme domandate dalla ditta Donzelli.

La sentenza denunciata non ha creduto di ammettere questo capitolo di prova "attesochè - così motiva - dalle considerazioni svolte risulta

" l'inammissibilità per insufficienza " del capitolo stesso, come di un altro pure dedotto.

Ora, non sappiamo che cosa voglia dire "inammissibilità per insufficienza". Ma sappiamo che tra le "considerazioni svolte" nella sentenza non ce n'è una che attinga di essere un motivo. C'è soltanto questa affermazione : "dovendosi presumere che - almeno nei limiti delle somme pagabili - il suo credito (dell'impresa Donzelli) sia stato irrevocabilmente riconosciuto". E così, con due affermazioni nude e crude, si è negato ad Invernizzi di provare che la domanda giudiziale dell'impresa Donzelli era anche improcedibile perchè intempestiva.

=====

IV.° - Ulteriore violazione dell'art. I639 Cod.civ. in relazione all'art. 517 N°.3 Cod.proc.civ.-

Formuliamo a sè questo mezzo di Cassazione, perchè proprio l'ultimo periodo della sentenza denunciata fa malgoverno dell'art. I639 Cod.civ. indipendentemente da ogni generale disconoscimento dei principi del diritto contrattuale.

Tale periodo della sentenza suona : "Attesochè l'art. I639 C.C. non è nella specie invocabile, essendo pacifico che l'edificio in questione ne non è in tutto nè in parte rovinato ". Anzitutto l'art. I639 c.c. era stato invocato allo scopo di stabilire che nel pensiero del nostro legislatore non vi sono brevi termini fatali nè preclusioni formali ad agire per danni verso il costruttore quando siano in questione deficienze e irregolarità pericolose. E, se c'è qualcosa di pacifico e di cui la sentenza denunciata dà atto, è che nella specie si fa appunto questione di deficienze e irregolarità pericolose, così esplicitamente qualificate e consistenti, tra l'altro, nella insufficienza delle fondazioni. Ma è, poi, contrario alla lettera e allo spirito dell'art. I639 C.C. dire che per la sua applicazione occorre la effettiva rovina, totale o parziale, dell'edificio. L'art. I639, invece, prevede esplicitamente

mente il caso che l'edificio presenti evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione, e da parte Invernizzi è già stato rilevato che, ad esempio, la insufficienza delle fondazioni ha già prodotto dei cedimenti in un fianco dell'edificio e che la mancanza di travi in cemento armato va determinando la rovina dei tavolati. Se mai, sarà dopo il responso del perito che potrà eliminarsi ( e noi ce l'auguriamo ! ) l'art.1639 C.C. -

=====

Per questi motivi e anche eventualmente per altri che potranno essere aggiunti

si chiede e conclude

che piaccia alla Eccell.<sup>ma</sup> Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza I°-8 marzo 1935, XIII della R. Corte d'Appello di Milano, con tutte le conseguenze di legge e la condanna della controparte nelle spese.

Milano, 15 giugno 1935 -XIII-

f.° avv. EMILIO CALDARA

N° 575 di Sentenza.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III°  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

La R. Corte d'Appello di Milano - Sezione 2.<sup>a</sup> - composta  
dagli Ill.mi Signori dottori :

PIGNATTI comm. EGIDIO	Presidente
VANAZZI cav. uff. VITTORIO	Consigliere
PIANETTA cav. uff. ITALO	" estensore
MANCA cav. uff. CARLO	"
PRIMICERI cav. uff. UMBERTO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale a rito sommario promossa in grado di  
appello con citazione 2 novembre 1934 Uff. giudiz. Lorenzo Con-  
ca di questa Corte, posta in deliberazione all'udienza del 15  
febbraio 1935,

da

Ditta R. LORENZO DONZELLI, di Affori, Impresa Costruzioni  
Edili, in persona dello stesso R. Lorenzo Donzelli elettiva-  
mente domiciliata in Milano, via Podgora N° 15, presso l'av-  
vocato Carlo Alberto Piro, suo procuratore per mandato alle  
liti steso in fine dell'atto di citazione -

ATTORE APPELLANTE

contro

INVERNIZZI DANIELE, residente in Milano, elettivamente domi-  
ciliato in questa città, via Priv. Siracusa N° 3, presso l'av-  
vocato Emilio Caldara, suo Procuratore per mandato alle liti  
steso in fine dell'atto di citazione - CONVENUTO APPELLATO

Oggetto :

Pagamento residuo di opere edilizie e risarcimento di danni.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori e

difensori delle parti presero e svolsero le seguenti

CONCLUSIONI

L'avv. Piro, per l'appellante :

Piacca alla Corte Eccell.ma, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

giudicare

In riforma dell'appellata sentenza : Condannarsi il sig. Daniele Invernizzi a pagare alla Ditta R. Lorenzo Donzelli di Affori, per il titolo di cui in domanda, la residua somma di Lire 33.258,75 con gli interessi commerciali a die petitionis, e con le spese del giudizio in primo e secondo grado.

In subordine e sempre in riforma dell'appellata sentenza, condannarsi l'Invernizzi a pagare per intento alla Ditta R. Lorenzo Donzelli la somma di L.26.869 con gli interessi commerciali a die petitionis ; e in ordine all'eccezione - sospeso il giudizio nel merito e sulle spese, ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio allo stesso sig. Daniele Invernizzi e per testi :

1°) Vero che alla direzione e alla sorveglianza dei lavori per la costruzione di che trattasi fu dal sig. Daniele Invernizzi, nel suo esclusivo interesse, scelto e proposto il sig. ing. Vittorio D'Amico ;

2°) Vero che per l'esplicito patto contrattuale l'Impresa Donzelli era tenuta ad osservare e riconoscere, sia in linea tecnica che amministrativa, gli ordini e le decisioni del direttore dei lavori e che i lavori stessi vennero eseguiti sotto il costante ed immediato controllo di esso ing. Vittorio D'Amico ;

3°) Vero che infatti nell'eseguire i lavori commessile e quindi anche quelli ai quali si riferiscono i rilievi e le pretese manchevolezze denunziate in causa dall'Invernizzi, l'Impresa Donzelli si attenne sempre agli ordini e alle decisioni del direttore sig. Ing. Vittorio D'Amico ;

L'avv. E. Caldara, per l'appellato :  
 Piaccia alla Corte Eccell.<sup>ma</sup>, reietta ogni diversa istanza ed eccezione ed in ispecie l'appello proposto dalla Ditta Lorenzo Donzelli, confermare in ogni sua parte la sentenza 12 giugno - 2 luglio 1934, XII°, resa tra le parti in causa dal R. Tribunale, o, quanto meno, in via di stretto subordine ammettere anche il 1° e il 3° capitolo di testimoniale dedotti dall'appellato e aggiungere al 2° ammesso dal Tribunale le parole "come dal conto e dalle fatture che si presentano al teste" con la condanna dell'appellante in tutte le spese di giudizio, sentenza e relative.

FATTO

Con atto 16 febbraio 1934 la Ditta Lorenzo Donzelli, narrando di essere creditrice del sig. Daniele Invernizzi della somma di L. 33.258,75 residuo importo della costruzione di una casa sita in Milano, via degli Imbriani 14, conveniva lo stesso Invernizzi avanti il Tribunale di Milano, chiedendo che fosse condannato nella somma esposta con gli interessi commerciali di mora, spese rifuse.

Costituitesi regolarmente le parti in giudizio, l'attrice insisteva come in citazione, deducendo, per l'occorrenza, prove per l'interrogatorio e testi dirette a stabilire, che per il fabbricato costruito per conto dell'Invernizzi era stato pattuito il prezzo a forfait di L. 212.500 ; che essa aveva eseguito anche lavori aggiuntivi per L. 11.384,80 ; che la consegna della casa era avvenuta nel novembre 1932 e che l'Invernizzi aveva versato acconti per sole L. 190.576,05, chiedeva che, in caso di ammissione di prova, l'Invernizzi fosse intanto condannato nella somma di L. 26.869. Il convenuto concludeva in via principale e riconvenzionale per il rigetto della domanda e per la condanna della Ditta Donzelli alla rifusione delle spese e dei danni a lui derivati e derivandi dalle manchevolezze tecniche e delle inadempienze contrattuali imputabili alla Ditta stessa ; in via subordinata per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze :

1°) Vero che, a seguito di numerosi e continui rilievi da manchevolezze

ed irregolarità riscontrate nella costruzione del fabbricato in Via degli Imbriani, commesso dal sig. Daniele Invernizzi alla ditta R. Lorenzo Donzelli, il direttore dei lavori negò il collaudo provvisorio e poi non addivenne mai al collaudo definitivo.

2°) Vero che, non ottemperando la Ditta R. Lorenzo Donzelli alle disposizioni del direttore dei lavori, circa opere di riparazione e di rifacimento, queste dovettero essere assunte direttamente dal sig. Daniele Invernizzi, e che tali opere importarono una complessiva spesa di L. II. 231 oltre L. 754 di compenso al dirigente.

3°) Vero che, movendosi rilievi alla Impresa Donzelli durante l'esecuzione dei lavori, si è sempre fatta riserva di ogni responsabilità della Impresa stessa per le conseguenze anche lontane delle mancanze rilevate.

Nonchè di prova peritale sul quesito :

" Dico il perito, esaminate tutte le opere inerenti alla costruzione del fabbricato di Via degli Imbriani, in Milano, di cui è caso, sentite le parti, viste le produzioni di causa e ogni documento riferentesi sia ai patti della costruzione che ai rilievi fatti durante la medesima e dopo la sua ultimazione, se e quali manchevolezze tecniche e inadempienze contrattuali debbano addebitarsi alla Ditta R. Lorenzo Donzelli e quali conseguenze di spese e danni, ne siano derivati e siano per derivare al sig. Daniele Invernizzi ". Il Tribunale, con sentenza 12 giugno - 2 luglio 1934, sospese ogni giudizio sul merito e sulle spese, ammetteva prova per testi sul 2° capitolo del convenuto e per perizia sul quesito dedotto dal convenuto stesso, nonché sul giusto prezzo dei lavori di cui al predetto capitolo di prova per testi, e sulla necessità e retribuzione di un dirigente dei lavori stessi.

Da tale sentenza appellava la Ditta Donzelli a questa Corte, ed ivi, all'udienza di spedizione del 15 febbraio 1935, le parti formulavano le conclusioni sopra riportate.

DIRITTO.-

E' pacifico in causa che, nel maggio 1932 l'impresa Donzelli assumeva dal sig. Invernizzi la costruzione di una casa in Milano, Via degli Imbriani N°. 14, per il prezzo convenuto a forfait di lire 212.500 e non si contesta che le opere dovevano essere eseguite a regola d'arte, nè che l'Invernizzi abbia versato acconti per lire 185.000 ed eseguite direttamente alcune opere, mentre altre spese addizionali vennero eseguite dall'Impresa.

Pub ritenersi ormai superata anche la questione dell'importo di tali opere addizionali, dapprima esposte in L. II. 334,80 poichè da un lato l'Impresa ha dichiarato di accettare la minor cifra di L. 10.600, liquidata al riguardo dal direttore dei lavori, e dall'altro l'Invernizzi non ha insistito, in questa sede, sulla pretesa di dedurre da tale somma le L. 2500 promessa per sollecitare e migliorare i lavori dell'appartamento padronale, pretesa che pertanto deve ritenersi abbandonata.

La lite è dunque circoscritta a due punti e precisamente :

- 1°) al modo come le opere furono eseguite dall' Impresa ed alla proponibilità delle eccezioni e domande riconvenzionali dell'Invernizzi ;
- 2°) al conteggio delle opere eseguite direttamente dall'Invernizzi.

1°= Sulle inadempienze addebitate all'Impresa :

Al riguardo la Ditta Donzelli ha pregiudizialmente eccepito che, per esplicito patto contrattuale, a suo dire confessato anche dall'Invernizzi, questi, per le opere indebitamente non eseguite o male eseguite all'Impresa, avrebbe avuto soltanto il diritto di provvedervi direttamente a spese dell'Impresa. Non avendo provveduto che a quelle che espone in L. II. 231 egli avrebbe, al massimo, diritto al diffalco di tale somma ; e poichè sono pacifici : l'importo del forfait (L. 212.500) e degli acconti (L. 185.000) nonché, come si è detto, il costo dei lavori addizionali (L. 10.600), l'Invernizzi dovrebbe senza altro essere intento condannato nella differenza fra il suo dare (L. 212.500) più L. 10.600 = L. 223.100 ), e il suo massimo eventuale avere (L. 185.000

più L.II.23I = L.I96.23I ) e cioè nella somma di L.26.869 salvo vedere in seguito se l'ammontare delle opere eseguite da lui sia di L.II.23I come egli sostiene, o di L.5575,05 come afferma l'Impresa.

A parte che, dalle cifre di L.26.869 dovrebbero dedursi anche le lire 754 che l'Invernizzi chiede per compenso corrisposto al direttore delle opere eseguite direttamente, osserva la Corte che la pregiudiziale dell'Impresa si presenta inattendibile. Invero la confessione attribuita all'Invernizzi non sussiste, avendo egli per contro sempre sostenuto che due furono le sanzioni pattuite a garantire l'obbligo dell'Impresa di eseguire tutte le opere a perfetta regola d'arte : 1°) la sospensione del collaudo definitivo, sino a quando emergesse la necessità di qualche opera di riparazione o di complemento ; 2°) la facoltà (non  $\pi$  l'obbligo) dell'Invernizzi di eseguire o di rifare direttamente le opere non eseguite o male eseguite dall'Impresa.

Ora egli domanda appunto di provare che, oltre alle opere eseguite direttamente, ve ne sono altre che, non essendo state eseguite ~~ed~~ essendo state male eseguite dall'Impresa, impediscono il collaudo definitivo e conseguentemente il pagamento del residuo importo chiesto dall'Impresa. D'altra parte, nessuna prova è data ed offerta dal patto secondo, il quale l'Invernizzi avrebbe dovuto eseguire subito - a pena di decadenza - le opere in discorso, patto che non trova appoggio in alcun elemento di ragione, non vedendosi perchè l'Impresa dovesse aver facoltà di pretendere il pagamento di opere indebitamente non eseguite o male eseguite, pel solo fatto di non averle l'Invernizzi eseguite o riparate direttamente.

Nemmeno regge il dire che - essendo ormai avvenuta la consegna dell'edificio, le eccezioni dell'Invernizzi sono tardive, poichè tale consegna non implica che egli abbia rinunciato a rilevare le deficienze che lamenta.

Peraltro, il fatto che le inadempienze della Impresa non potessero avere altre conseguenze, all'infuori di quella della esecuzione diretta o della sospensione del collaudo - e cioè della sospensione del pagamento del prezzo - convince che le dette inadempienze non possono in

alcun caso portare alla condanna riconvenzionale dell'Impresa, dovendosi presumere che - almeno nei limiti delle somme pagabili, il suo credito sia stato irrevocabilmente riconosciuto.

Accertata l'opponibilità della eccezione dell'Invernizzi è da vedere quali siano le opere a carico dell'Impresa da essa ineseguite o male eseguite.

L'Invernizzi lamenta tra l'altro :

- I°) l'insufficienza degli scavi di fondazione per il muro di cinta e per il frontispizio di ponente dell'edificio,
- 2°) la mancanza delle staffe alle travi di cemento armato,
- 3°) l'uso di sabbia terrosa,
- 4°) gravi e pericolose irregolarità tecniche nel disarmo delle opere in cemento armato,
- 5°) l'insufficienza delle tubature per il gas e l'acqua potabile,
- 6°) la mancanza delle travi in cemento armato e sostegno dei tavolati,
- 7°) l'uso di piastrelle di seconda qualità,
- 8°) l'errato rilievo del piano stradale,
- 9°) la male esecuzione del reimpimento delle poutrelles del sottotetto, e l'uso per il tetto di legname dalle dimensioni inferiori alle prescritte,
- 10°) l'insufficiente saldatura di tutti i cementi decorativi,
- 11°) l'errata scelta e collocazione dei davanzali di finestra in cemento liscio,
- 12°) la costruzione irregolare e trascurata delle ceneri fumarie,
- 13°) la cattiva esecuzione di molte opere di verniciatura,-

L'Invernizzi non produce alcun documento a prova delle inadempienze lamentate, all'infuori di sette lettere raccomandate, inviate fra il 5 luglio 1932 ed il 21 giugno 1933 dal direttore dei lavori ing. Vittorio D'Amico all'Impresa, per diffidarla a provvedere all'esecuzione di lavori non compiuti o male eseguiti, e di una nota in data 24 novembre 1934, colla quale il Comune di Milano ingiunse all'Invernizzi di eseguire al-

cune opere al condotto di fognatura della casa di Via degli Imbriani N°.14.

Tali documenti peraltro, provenendo da persone estranee alla lite non offrono che semplici indizi a favore dell'assunto Invernizzi.

Deve pertanto tenersi fermo la perizia su tal punto disposta dal Tribunale, dalla quale vanno solo depennate le parole : " e ogni documento riferentesi sia ai patti della costruzione che ai rilievi fatti durante la medesima e dopo la sua ultimazione " essendo esatto il rilievo dell'Impresa che il perito non può basare il suo giudizio su documenti non acquisiti alla causa.

L'impresa ha altresì sostenuto che la perizia ora detta è inammissibile prima che sia prodotto il capitolato di appalto.

Si risponde che tale capitolato non sembra necessario essendo pacifico il patto della esecuzione delle opere a regola d'arte, e che d'altra parte avrebbe dovuto l'Impresa farsi diligente a produrlo se riteneva che lo stesso le potesse giovare.

Circa le prove per testi, che essa deduce in questa sede, la Corte le ravvisa inammissibili, perchè già contraddette dalle numerose raccomandate colle quali il direttore dei lavori Ing. D'Amico si dolse, presso l'Impresa, della inesecuzione o della mala esecuzione delle opere in questione. E' chiaro infatti che, se fosse vero che l'Impresa ottemperò sempre alle disposizioni e agli ordini dell'ing. D'Amico, questi non avrebbe avuto occasione di lamentare tanto frequentemente le sue inadempienze.

Quanto all'importo dei lavori ancora da eseguire o da rifare a carico dell'Impresa, giustamente questa rileva che in nessun caso essi potranno importare una spesa superiore alle L. 9.621 dacchè dalla lettera 5 agosto 1933 dell'ing. D'Amico, prodotta dall'Invernizzi, risulta che le deficienze della costruzione alle quali sarà necessario provvedere importeranno appunto una spesa di L. 9.621.-

Ed allora deducendo dalla somma di L. 26.115 ancora dovute dall'Invernizzi (L. 26.869 meno L. 754 = L. 26.115 ) l'importo ora detto, si ha che, in ogni peggiore ipotesi, egli dovrebbe all'Impresa L. 16.494.

In attesa delle prove assumende sembra pertanto del caso di condannare intanto l'Invernizzi, se non nell'intera somma ora detta (a salvaguardia di ogni possibile futura emergenza) almeno sulla maggiore parte di essa e precisamente nella somma di L.14.000.-

II° = Sulle opere eseguite direttamente dall'Invernizzi.

A proposito di tali opere oppone l'Impresa che l'Invernizzi dovrebbe provare che le opere delle quali le chiede il pagamento, in aggiunta a quelle già riconosciutegli per L.5.575,05 debbono stare e di lei carico, e perchè comprese nel forfait o perchè male eseguite. Osserva la Corte che in base all'elenco delle opere eseguite dall'Invernizzi, prodotto in questa sede, e grazie alle domande che la legge consente al giudice di rivolgere d'ufficio ai terzi, al fine di meglio chiarire la verità potrà accertarsi, attraverso la prova sul capo II° dell'Invernizzi integrato dalle parole: " come dal conto e dalle fatture che si presentano al teste " se le opere delle quali si chiede il pagamento dell'appellato, rientrassero nel forfait o fossero state male eseguite dall'Impresa.

La perizia disposta dal Tribunale accerterà poi il loro importo, come pure la necessità, per la loro esecuzione, di una direzione tecnica.

Attesochè dalle considerazioni svolte risulta l'inammissibilità per insufficienza dei capitoli I° e 3° dell'appellato.

Attesochè l'art.1639 C.C. non è nella specie invocabile, essendo pacifico che l'edificio in questione non è nè in tutto nè in parte rovinato.

P.Q.M.

Respinta ogni contraria istanza ed eccezione =

In parziale riforma della sentenza 12 giugno = 2 luglio 1934 del Tribunale di Milano fra le parti in causa ;

Condanna il sig. Daniele Invernizzi a pagare alla Ditta R. Lorenzo Donzelli la somma di L.14.000 ( lire quattordicimila ).

Conferma nel resto la sentenza stessa aggiungendo in fine al capi=

tolo 2° di prova per testi ammesso dal Tribunale, le parole : " come dal conto e dalle fatture che si presentano al teste " e depennando dalla prova per perizia pure disposta dal Tribunale le parole : " e ogni documento riferentesi sia ai patti della costruzione che ai rilievi fatti durante la medesima e dopo la sua ultimazione ".

Rinvia la causa per il suo corso ulteriore davanti al Tribunale di Milano, il quale statuirà anche sulle spese della presente fase del giudizio.

Così decisa dalla Sezione Seconda della Corte d'App. di Milano, riunita in camera di Consiglio e come sopra costituita, il 1° marzo 1935 anno XIII-

firmati : Pignati - Venezzi - Pianotta, estensore - Manca - Primiceri -  
Ferrari, cancelliere.

Pubblicata in Milano, avanti la suddetta Sezione della Corte d'Appello all'udienza dell'8 marzo 1935, XIII, Il cancell. f.° Ferrari.

Registrata a Milano il 21/3/1935 XIII° N.8945 Vol.139 S.I Mod. 3°  
Riscosse L.4.147. Il Reggente : f.° Zuccaro